DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1981

che modifica la decisione 77/711/CEE per quanto concerne le regioni nelle quali non si applica il prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(81/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1364/80 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1381/80 [4], il prelievo non si applica al latte venduto da un produttore ad una latteria situata in una regione in cui, nel 1976, il quantitativo medio giornaliero di latte consegnato dai produttori sia risultato inferiore a 10 kg per produttore ; che le regioni che possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale disposizione sono quelle definite dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri [5], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ;

considerando che dalle informazioni fornite dalla Grecia e dai dati statistici di cui la Commissione dispone risulta che in questo Stato membro, il cui territorio è una sola regione ai sensi della direttiva 72/280/CEE, ricorrono le condizioni per la non applicazione del prelievo ; che è pertanto opportuno completare la decisione 77/711/CEE della Commissione [6] ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato della decisione 77/711/CEE è completato con la seguente indicazione :

« Grecia : tutto il territorio ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° gennaio 1981.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 16.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 59.
(5) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.
(6) GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 15.